MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 12

Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, e' reso dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo.

Versione in vigore dal 9 luglio 1987, non più in vigore dal 8 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1987, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47-concernente-nuove-norme-in/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it